

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELL'AUTOTUTELA.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

TITOLO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Art. 2 Finalità

Art. 3 Ambito di applicazione

Art. 4 Attivazione del procedimento per la definizione

Art. 5 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Art. 6 Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 7 Invito a comparire per definire l'accertamento

Art. 8 Atto di accertamento con adesione

Art. 9 Perfezionamento della definizione

Art. 10 Effetti della definizione

Art. 11 Riduzione della sanzione

TITOLO III AUTOTUTELA

Art. 12 Esercizio del potere di autotutela

Art. 13 Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Art. 14 Annullamento dell'atto amministrativo

Art. 15 Rinuncia all'imposizione

Art. 16 Revoca dell'atto amministrativo

Art. 17 Criteri di priorità

Art. 18 Conclusione del procedimento di riesame

Art. 19 Adempimenti degli uffici

Art. 20 Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

Art. 21 Criteri di economicità per la definizione dell'attività di accertamento

TITOLO IV DISCIPLINA TRANSITORIA E NORMATIVA DI RINVIO

Art. 22 Disciplina transitoria

Art. 23 Normativa di rinvio

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione del presente Regolamento

1. Nel presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di autotutela ai sensi del D.M. n. 37 del 11.02.97, nonché dell'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n° 449, relativamente ai seguenti tributi locali:
 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
 - Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
 - Imposta comunale sugli immobili;
 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Art. 2

Finalità

(D.Lgs. 218/97)

1. Il Comune per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati (D.Lgs. 218/97 art.1 c.2 - ultimo periodo)
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione (D.Lgs. 218/97 art.3 c.1 - ultimo periodo).
5. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e dei rischi di soccombenza di un eventuale ricorso.
6. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 4

Attivazione del procedimento per la definizione

(D.Lgs. 218/97 artt. 5 e 6)

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

(D.Lgs. 218/97 art.5)

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata a.r. o mediante notifica, con l'indicazione dei seguenti dati:
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - il responsabile del procedimento o suo delegato competente alla definizione;
 - il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
 - il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, ecc. che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6
Procedimento ad iniziativa del contribuente

(D.Lgs. 218/97 art. 12)

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 7
Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 8
Atto di accertamento con adesione

(D.Lgs. 218/97 art. 7)

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'ufficio.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 9
Perfezionamento della definizione

(D.Lgs. 218/97 art. 9)

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, su richiesta del contribuente e su conforme decisione del responsabile del Tributo.
5. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'art. 8 del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
6. Per il versamento delle somme di cui al comma 5 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n° 633, per il periodo di rateazione di detto importo.

Art. 10

Effetti della definizione

(D. Lgs. 218/97 art. 2, 3)

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che non può essere impugnato, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio (D. Lgs. 218/97 art. 3,c. 4).
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento quest'ultimo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. Il perfezionamento dell'accertamento con adesione, l'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato ovvero la mera acquiescenza prestata dal contribuente in contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabili le riduzioni di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n° 472/1997.

Art. 11

Riduzione della sanzione

(D.Lgs. 218/97 art.3 c.3)

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

TITOLO III

AUTOTUTELA

(D.M. delle Finanze n. 37 del 11.2.97)

Art. 12

Esercizio del potere di autotutela

(D.M. delle Finanze n. 37 del 11.2.97 artt. 1 e 2)

1. Il Comune può procedere, ai sensi del presente regolamento, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione, alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.
2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

Art. 13

Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento.

(D.M. delle finanze n. 37 del 11.2.97 art. 5)

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti devono essere indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

Art. 14

Annullamento dell'atto amministrativo

(D.M. delle finanze n. 37 del 11.2.97 art. 2 c.1)

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
 - un errore di persona;
 - un evidente errore logico o di calcolo;
 - un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
 - una doppia imposizione;
 - la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
 - la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

- l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 15

Rinuncia all'imposizione

(D. M. delle Finanze n. 37 del 11.2.97 art. 2)

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo 14 del presente regolamento.
2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

Art. 16

Revoca dell'atto amministrativo

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all'art. 14 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del tributo può revocarlo per motivi di opportunità, quando:
 - l'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori non sia superiore di almeno Lire 50.000 rispetto ai costi connessi all'accertamento, alla riscossione e alla difesa delle pretese tributarie;
 - se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

Art. 17

Criteri di priorità

(D. M. delle Finanze n. 37 del 11.2.97 art. 3)

1. Nell'esercizio del potere di autotutela, il responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 18

Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.

2. La rinuncia all'imposizione deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

Art. 19
Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso e, nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 20
Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa
(D. M. delle Finanze n. 37 del 11.2.97 artt. 7 e 8)

1. Il Comune, valutate le probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, abbandona le liti già iniziate nel caso i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie superino:
 - imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 50%;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 50%;
 - tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 70%;
 - imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni: l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 90%;
 - imposta comunale sugli immobili: l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 100%.
2. Il Comune, sulla base delle medesime valutazioni di cui al comma 1, decide anche se intraprendere o meno iniziative in sede contenziosa.
3. In ogni caso non si attiva l'attività contenziosa e si abbandonano le liti già iniziate quando l'ammontare della pretesa tributaria sia inferiore a £ 100.000.

Art. 21
Criteri di economicità per la definizione dell'attività di accertamento
(D. M. delle Finanze n. 37 del 11.2.97 artt. 7 e 8)

1. L'avviso di liquidazione e/o accertamento non viene emesso qualora l'ammontare del tributo dovuto sia inferiore a £ 30.000; in questo caso il funzionario responsabile del tributo deve comunicare al contribuente l'irregolarità riscontrata.

TITOLO IV

DISCIPLINA TRANSITORIA E NORMATIVA DI RINVIO

Art. 22

Disciplina transitoria

1. Tutti gli importi espressi in Lire, di cui al presente regolamento, potranno essere indicati nel relativo controvalore in Euro.

Art. 23

Normativa di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n° 218 nonché dal decreto ministeriale n. 37 del 11.2.97.